

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**A.S. 2021/2022**

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Testo approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2021 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01 settembre 2021 .**

## TITOLO I - Principi generali

### Art. 1

Il regolamento di Istituto "si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana" (Art. 1 del Regolamento d'Istituto).

Premesso che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un'esigenza imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una opportunità di crescita culturale e personale.

Considerato che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, all'attuale generazione e che devono, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti.

Considerata la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s'ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori.

Visto la Costituzione italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948,

Viste le Norme internazionali e le direttive comunitarie recepite dell'Italia,

Viste le leggi ordinarie dello Stato italiano in materia di istruzione pubblica,

Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07

Vista la nota prot. 9602 del 31 luglio 2008, gli Organi Collegiali degli Istituti Superiori Paritari "Aniene" hanno predisposto ed approvato il seguente "Regolamento d'Istituto".

Nell'ambito di dette normative il presente regolamento interno stabilisce norme che riguardano, specificatamente, il funzionamento dell'Istituto, garantendo lo sviluppo della vita democratica, attraverso l'attiva collaborazione delle diverse componenti scolastiche, la gestione e la crescita della scuola intesa come organismo che promuove la crescita culturale e morale degli studenti, nel riconoscimento della pari dignità delle persone e dei cittadini e nell'ottica della valorizzazione culturale e funzionale della scuola pubblica.

## **Art. 2**

Fa parte integrante del Regolamento di Istituto degli ISTITUTI PARITARI ANIENE, e ad esso si rimanda, lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 24/6/1998 n. 249, che nei suoi articoli pone: le coordinate fondamentali della vita della comunità scolastica; i diritti e i doveri degli/le Studenti/esse; le coordinate della questione disciplinare.

Alcuni elementi del D.P.R. in questione sono ribaditi, per sottolineatura del loro rilievo e per necessità di sviluppo organico delle varie norme comportamentali, nel contesto di alcuni articoli del presente Regolamento.

Tutto quanto contenuto nel presente Regolamento si colloca nell'attuale quadro legislativo e normativo nazionale, scolastico (comprensivo anche delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione), che ne costituisce lo scenario di riferimento con il quale il presente Regolamento si integra ed interagisce.

## TITOLO II - Orari, assenze, giustificazioni

### Art. 3 - Entrata posticipate ed uscite anticipate

Recepiti i chiarimenti dell'USR Lazio per l'avvio delle lezioni per il corrente anno scolastico, si ribadisce che rimane ferma l'esigenza di scaglionare gli ingressi degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, si ribadisce che dato l'incremento della percentuale di occupazione dei mezzi e all'acquisizione di tutti i mezzi di trasporto disponibili, l'ingresso della seconda fascia è anticipato alle 9.40 invece delle 10.00, in modo da consentire agli alunni di finire prima le lezioni.

1. L'accesso degli alunni in classe avviene dopo il suono della campanella alle ore 8.00 e alle ore 9.40 (con una tolleranza di 15 minuti per agevolare l'ingresso in aula degli alunni fuori sede o provenienti da zone non agevolmente collegate dai servizi pubblici). In tal caso non vengono conteggiati i minuti di assenza.

SCANSIONE ORARIA:

**PRIMO TURNO: 60% della popolazione scolastica: CLASSI PRIME, SECONDE; TERZE, QUARTE di TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO**

ORA	INIZIO	TERMINE
1	8:00	8:50
2	9:50	9:40
3	9:40	10:40
4	10:40	10:40
Ricreazione	11:40	11:50
5	11:50	12:50
6	12:50	13:50
7	13:50	14:40

**SECONDA FASCIA: 40% della popolazione scolastica: CLASSI QUINTE di TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO**

ORA	INIZIO	TERMINE
1	9:40	10:40
2	10:40	11:40
Ricreazione	11:40	11:50
3	11:50	12:50
4	12:50	13:50
5	13:50	14:40
6	14.40	15.30
7	15.30	16.20

**CLASSI COLLATERALI in orario pomeridiano**

ORA	INIZIO	TERMINE
1	16:30	17:20
2	17:20	18:10
3	18:10	19:10

Ricreazione	19:10	19:15
4	19:15	20:15
5	20:15	21:15
6	21:15	22:05
7	22:05	22:55

- Oltre le ore 8.15 per l'ingresso prima fascia e le ore 9.55 per l'entrata in seconda fascia, l'accesso in aula avverrà automaticamente alla seconda ora ed in tal caso viene conteggiata l'ora di assenza.
- Di norma, non è consentito l'accesso alle lezioni oltre la seconda ora.
- Di norma, oltre la seconda ora di lezione non si può entrare in classe ed in tal caso si conteggia l'intero giorno di assenza.
- L'uscita anticipata comporta la registrazione dell'assenza per le ore di lezione non effettuate ed il conteggio delle stesse.

#### Art. 4 - Ritardi

La didattica inizia dopo il suono della campanella.

Per gli Studenti che abbiano situazioni di domicilio particolarmente disagiate rispetto alla dislocazione della scuola, e riconosciute come tali dall'Istituto, i Genitori possono chiedere per iscritto all'inizio dell'anno scolastico un permesso speciale per entrare e/o per uscire in deroga al regolare orario scolastico (comunque entro un massimo di 15 minuti). Oltre tali orari l'ingresso in aula avverrà automaticamente alla seconda ora, previa autorizzazione della Presidenza.

Gli alunni in ritardo potranno usufruire per un massimo di due volte in un mese l'entrata in seconda ora e il giorno seguente il ritardo deve essere giustificato. Superata tale soglia saranno convocate le famiglie e gli alunni in ritardo per tale giorno non potranno prendere parte alle attività didattiche. Tempestivamente saranno avvisate e convocate in sede le famiglie, le quali dovranno accompagnare il giorno successivo l'alunno.

Il Consiglio di classe dovrà, comunque, prendere provvedimenti disciplinari per gli alunni recidivi.

#### Art. 5 - Orario e durata dell'intervallo

- L'unità oraria è di 60 minuti.
- L'intervallo si svolge tra le ore 11.40 e le ore 11.50. Al suono della campanella che segnala la sua fine gli/le alunni/e dovranno recarsi in classe. Qualora gli/le stessi/e non rientrino in classe in orario utile allo svolgimento della lezione, l'insegnante provvederà alla trascrizione, sul registro di classe, dei singoli casi e per tali alunni verranno presi provvedimenti disciplinari.

#### Art. 6 - Uscite anticipate

- I permessi di uscita anticipata sono concessi dalla Direzione con apposita circolare se riguardano tutte le classi, oppure concessi con specifica comunicazione scritta sul Registro di classe, se riguardano un'intera classe (in entrambi i casi, previa autorizzazione firmata dai Genitori e controllata dal Coordinatore delle Attività didattiche e d Educative e dall'Insegnante della prima ora).
- I permessi individuali sono concessi a discrezione della Direzione e in particolare:
  - Lo studente maggiorenne deve presentare richiesta scritta sul libretto personale (in caso di dimenticanza, deve essere provvisto di documento di identità).
  - Lo studente minorenni, con richiesta scritta sul libretto personale, deve essere prelevato personalmente almeno da uno dei Genitori.
  - In via eccezionale, e previa autorizzazione della Direzione, il minorenne può uscire anticipatamente con altra persona maggiorenne con documento di identità e delega scritta dei Genitori.
  - Al fine di evitare abusi od eccessi nella fruizione di permessi di uscita anticipata, è fissato un limite, di norma, di otto uscite anticipate nell'anno scolastico e comunque non più di una al mese. Eccezione per tale norma viene fatta agli alunni che svolgono attività agonistica o lavorativa, ai quali è consentito un numero maggiore di uscite anticipate ma con una tolleranza massima di 15 minuti dalla fine della lezione.

- e. *Per tutti i casi sopra menzionati, le uscite anticipate devono essere presentate entro le ore 9.30 al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o ai suoi collaboratori, i quali devono firmare il permesso e tale comunicazione deve essere successivamente consegnata al docente di classe che provvederà ad annotare l'uscita sul Registro di Classe.*

#### **Art. 7 - Obbligo di frequenza**

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline previste dal curriculum di studi. Gli/le Studenti/esse possono allontanarsi temporaneamente dall'aula (uno/a alla volta) durante le lezioni solo se autorizzati dal Docente responsabile di quella specifica ora. I Docenti hanno l'obbligo di verificare le presenze all'inizio delle singole lezioni.

#### **Art. 8 - Assenze e giustificazioni**

1. Le assenze dalle lezioni devono essere limitate: esse possono incidere, oltre che sulla valutazione di condotta se non supportate da adeguate motivazioni, anche sul profitto, in quanto possono porre gli/le insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di rendimento scolastico, ai fini della valutazione.
2. In caso di assenze gli/le studenti/esse devono essere giustificati per iscritto sul libretto personale dai genitori o da chi ne fa le veci;
3. La giustificazione dell'assenza va presentata al docente della prima ora il giorno del rientro a scuola. In caso lo/la studente/essa si presenti sprovvisto/a della giustificazione, il/la docente lo/la ammette alla lezione, annotando sul diario di classe la circostanza e l'obbligo di presentare la giustificazione il giorno successivo. In caso di reiterata mancanza di giustificazione (dopo tre giorni di mancata presentazione), lo/la studente/essa viene accompagnato/a agli Uffici di Direzione per la giustificazione contestuale (previo avviso del coordinatore di classe al genitore). Qualora ciò non avvenga per inadempimento dello/a studente/essa o del genitore il/la coordinatore/trice di classe deve attivarsi per attivare le sanzioni disciplinari previste (ammonizione scritta e altre sanzioni disciplinari art. 23).
4. Qualora lo/la studente/essa sia sprovvisto/a di libretto personale delle giustificazioni (smarrimento, deterioramento) si attiverà per richiederne un duplicato: nel periodo in cui lo/la studente/essa è sprovvisto/a di libretto, la richiesta di giustificazione, redatta dal genitore in carta semplice, dovrà essere corredata di una fotocopia di un documento d'identità del genitore. Al termine della pratica di giustificazione la fotocopia del documento sarà restituita allo/a studente/essa.
5. Lo/la Studente/essa, compiuto il 18° anno di età, ha diritto di firmare le proprie giustificazioni.
6. Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione deve essere accompagnata da certificazione medica che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello/a studente/essa alla frequenza. In caso di coincidenza dell'assenza con giornate di festività o chiusura della scuola, ai fini della presentazione della certificazione medica - di norma e salvo diversa esigenza specifica valutata e posta dalla scuola nell'interesse collettivo - le giornate cumulano laddove lo studente risulti assente anche il solo giorno precedente o successivo al periodo di festività;
7. Di ogni assenza, a qualunque titolo determinatasi, va presentata per iscritto sul libretto personale la motivazione.
8. L'assiduità nella frequenza scolastica è considerata, anche a termini di legge, elemento positivo di valutazione, soprattutto per l'assegnazione del credito scolastico agli/alle studenti/esse dell'ultimo triennio.

#### **Art. 9 - Assenze collettive**

1. Si ha assenza collettiva quando nella classe il 60% degli alunni è assente per motivi futili non causati da eventi di forza maggiore (sciopero mezzi di trasporto, pandemia, pediculosi ed eventi sismici o tellurici).
2. In caso di assenza collettiva il coordinatore di classe procede all'ammonizione scritta sul registro di classe e alla comunicazione scritta alle famiglie.
3. Alla seconda assenza collettiva la classe, alla presenza dei genitori degli alunni, è ammonita direttamente dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci.
4. La terza assenza collettiva da parte della classe comporta le sanzioni disciplinari del Consiglio di Classe come previste dall'art. 23.

## TITOLO II - Relazioni interpersonali, comunicazione e patrimonio di Istituto

### **Art. 10 - Rapporti interpersonali**

Nei comportamenti, nelle dinamiche relazionali e di comunicazione, in qualsiasi momento dell'attività scolastica, in sede e fuori sede, gli/le studenti/esse sono tenuti/e ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e nei confronti dei propri/e compagni/e un comportamento corretto e responsabile ed il medesimo rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi/e.

### **Art. 11 - Tutela della riservatezza**

1. Durante l'ora di lezione è vietato agli/alle studenti/esse utilizzare telefoni cellulari e altri strumenti elettronici non pertinenti all'attività scolastica.
2. I telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici visibili dall'insegnante durante l'ora di lezione obbliga il/la docente al richiamo dell'alunno affinché li custodisca in cartella o in tasca. L'insegnante non è tenuto/a ad accertarsi in quale stato si trovi il cellulare (acceso, spento o silenzioso) durante il richiamo.
3. Al secondo richiamo verbale l'insegnante ritira il cellulare o lo strumento elettronico per riconsegnarlo al termine della lezione. Il docente e la scuola declinano ogni responsabilità in caso di danno o furto del dispositivo elettronico ritirato.
4. Al terzo richiamo verbale l'insegnante si attiverà per dare comunicazione scritta alla famiglia della reiterata violazione con effetti disciplinari (art. 23).
5. Per motivi eccezionali il/la docente può autorizzare l'uso momentaneo del telefono cellulare.

### **Art. 12 - Mancanze gravi nei rapporti interpersonali**

Espressioni offensive, comportamenti aggressivi e/o violenti, comportamenti irrispettosi verso le altre persone costituiscono mancanza disciplinare, che sarà valutata e sanzionata dagli appositi organi scolastici.

### **Art. 13 - Rispetto e tutela del patrimonio comune**

A completamento di quanto esplicitato all'art.10, i comportamenti degli/le Studenti/esse devono essere improntati al rispetto del lavoro di tutto il personale, al rispetto ed alla tutela di servizi, di attrezzature e di suppellettili.

### **Art. 14 - Danni e responsabilità personale**

La manomissione e/o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza dell'Istituto (impianto e attrezzature antincendio e antifumo, sistema di allarme, uscite di sicurezza, laboratori e attrezzature) sono considerate mancanze disciplinari di particolare gravità, e come tali perseguite, in considerazione della situazione specifica di accresciuto pericolo cui espongono tutta la comunità scolastica, il che costituisce aggravante.

### **Art. 15 - Comunicazione**

La comunicazione e la circolazione delle informazioni sono favorite nei modi possibili dall'Istituto verso e fra gli/le studenti/esse, attraverso bacheche e spazi appositi, materiali cartacei, servizi offerti dai/dalle docenti e da tutto il personale della scuola.



## Art. 16 - Divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico ( aule, corridoio, bagno, scale, androne, terrazzo compreso, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro. in base a quanto sancito dalla normative vigente. La normative in materia è di seguito indicata:

- Decreto legge n.104 del 12/09/2013, art 4 : “ *Tutela della salute nelle scuole e divieto di fumo*” convertito in Legge n.128 dell'08(11/2013
- Legge n. 3 del 16/01/2003 , art.51 : “.....il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e paritarie...”
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004
- Legge n.584 del 11/11/1975.

## Art. 17 - Disciplina di accesso ai locali della scuola

1. Gli alunni, i docenti e il personale ATA e eventuali visitatori possono accedere a scuola con un abbigliamento consono a tale istituzioni. E' vietato l'accesso con (minigonne, bermuda, canottiere e ciabatte).
2. E' vietato agli/alle studenti/esse l'accesso alla Sala insegnanti.
3. L'accesso alla segreteria didattica dovrà avvenire esclusivamente entro la fascia oraria da questa predisposta.
4. L'accesso ai laboratori didattici, alla palestra, alla sala video e alla sala computer è consentito soltanto in presenza di personale docente o di assistenti tecnici.
5. Gli studenti possono accedere alla biblioteca per il prestito durante gli orari stabiliti e previa autorizzazione dei docenti. Coloro che ricevono libri in prestito, sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito, è tenuto a risarcire il danno recato.

## Art. 18 - Norme da rispettare durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. Nel corso delle ore di lezione, gli/le studenti/esse possono lasciare l'aula solo previa autorizzazione dell'insegnante di turno e non più di uno/a alla volta.
2. Al cambio dell'ora di lezione, gli studenti non devono allontanarsi dalle aule. Il docente responsabile annoterà sul registro, i nomi degli eventuali non presenti in aula. Durante l'intervallo gli studenti possono rimanere in aula, possono circolare nei corridoi e negli spazi all'aperto antistanti la scuola.
3. Il servizio di vigilanza è affidato ai docenti in servizio e ai Collaboratori Scolastici secondo il piano organizzativo stabilito dal Dirigente Scolastico.

## Art. 19 - Divieto di ingresso agli estranei

Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori all'interno della scuola è fatto rigoroso divieto agli estranei di introdursi nei locali dell'Istituto, a meno che non siano stati autorizzati dagli organi d'Istituto.

### TITOLO III - Provvedimenti e procedure disciplinari

#### Art. 20 - Organi d'Istituto

- a. La violazione delle indicazioni e delle regole del presente regolamento da parte degli/delle studenti/esse produce la comminazione di provvedimenti disciplinari di vario tipo.
- b. Organi di intervento in sede disciplinare nei confronti degli/le studenti/esse sono:
  - a. *il Docente*
  - b. *il Dirigente Scolastico*
  - c. *il Consiglio di classe*
  - d. *la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto*
  - e. *il Consiglio d'Istituto*
  - f. *l'Organo di garanzia*

#### Art. 21 - Competenze degli Organi nelle sanzioni disciplinari

1. Il docente può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
  - a. *richiamo verbale*
  - b. *ammonizione scritta sul diario di classe*
  - c. *accompagnare lo/a Studente/essa in Direzione per controfirma ammonizione*
  - d. *richiedere la convocazione di un Consiglio di classe per proporre altri provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21*
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
  - a. *richiamo verbale*
  - b. *controfirma dell'eventuale ammonizione sul diario di classe irrogata dal docente*
3. Il Consiglio di classe è l'Organo Collegiale preposto ad adottare ed irrogare la sanzione dell'allontanamento da scuola (sospensione dalle lezioni), con durata massima di quindici giorni.
4. Inoltre, Il Consiglio di Classe è l'Organo che valuta il voto di condotta. In particolare, con riferimento al Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, può operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
5. La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è l'Organo Collegiale preposto ai seguenti compiti in sede di provvedimenti disciplinari:
  - a. *adozione di provvedimenti eccezionali, superiori a quelli di competenza del Consiglio di classe, nei casi consentiti e previsti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"*
  - b. *adozione del provvedimento di conversione delle sanzioni disciplinari adottate da Docenti, Dirigente, Consiglio di classe, in attività in favore della comunità, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli studenti"; in tal caso ascoltato l'interessato, verificate le possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utile, il Presidente della G.E. adotta il provvedimento, qualora accettato dallo Studente*
  - c. *adozione del provvedimento di risarcimento dei danni, sempre dopo la prevista procedura istruttoria, nel caso di danneggiamenti al patrimonio di Istituto per negligenza grave o atto vandalico; nel caso di danneggiamento a dispositivi di sicurezza la Giunta adotta il provvedimento di risarcimento, cui potrà far seguito, per la particolare gravità e pericolosità del danno procurato, anche un provvedimento di sospensione dalle lezioni, da adottarsi da parte del competente Consiglio di Classe, fino a quindici giorni; oppure dalla Giunta stessa per i previsti casi di eccezionale gravità e pericolosità.*
6. Il Consiglio di Istituto interviene in sede di provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi sia da valutare ed adottare provvedimenti per mancanze collettive del corpo studentesco dell'Istituto (violenze, vandalismi, violazioni generali del Regolamento interno o di norme generali ecc.). In tal caso la rilevanza dei fatti coinvolge l'intero assetto di Istituto, sul piano dei comportamenti, della organizzazione, del bilancio; pertanto l'Organo Collegiale di governo dell'istituto si riunisce come sede di valutazione e giudizio disciplinare ed adotta i provvedimenti che possano ripristinare il generale rispetto delle regole e l'interesse superiore della cosa pubblica e della Amministrazione (Stato, Regione ed Enti Locali).

## Art. 22 - Voto di condotta

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n°137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n°169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
  - a. *Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.*
  - b. *La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).*
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
  - nel corso dell'anno sia stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo complessivo superiore ai 15 giorni;
  - successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparativa previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative preposte da questo regolamento.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

## Art. 23 - Provvedimenti disciplinari

1. La violazione delle regole di buona condotta da parte degli appartenenti la comunità scolastica, comporta delle sanzioni. Le sanzioni disciplinari comminate agli/alle studenti/esse di questo Istituto comprendono provvedimenti che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (richiamo verbale, ammonizione scritta), fino all'esclusione dello studente per periodi inferiori o superiori ai 15 giorni.
2. Nell'attuazione dei provvedimenti che seguono i/le docenti e gli organi d'Istituto dovranno sempre ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
3. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.
4. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.
5. Sanzioni Disciplinari  
(vedi tabella)

<b>Comportamenti Sanzionabili</b>	<b>Sanzione prevista</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Procedura</b>
<i>Ingiurie e comportamenti irrispettosi (prima volta)</i>	Ammonizione scritta	- Singolo docente - Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta o telefonica ai Genitori</i>
<i>Ingiurie e comportamenti irrispettosi (seconda volta)</i>	Due giorni di sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori e loro convocazione</i>
<i>Ingiurie e comportamenti irrispettosi (reiterazione del comportamento)</i>	Due o più giorni di sospensione senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori e loro convocazione per riaccompagnare a Scuola il/la figlio/a dopo i giorni di sospensione</i>
<i>Uscita senza permesso – Ingiuria grave</i>	- Ammonizione scritta - Due giorni di sospensione con obbligo di frequenza	- Singolo docente - Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori e loro convocazione</i>
<i>Disattenzione (chiacchera, gioco, cellulare.)</i>	Ammonizione scritta	- Singolo docente - Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta o telefonica ai Genitori</i>
<i>Comportamenti aggressivi nei confronti di cose e/o persone</i>	- Ammonizione scritta - Due giorni di sospensione senza obbligo di frequenza	- Singolo docente - Consiglio di Classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori e loro convocazione per riaccompagnare a Scuola il/la figlio/a dopo i giorni di sospensione</i>
<i>Comportamenti aggressivi nei confronti di cose e/o persone (seconda volta)</i>	Sette giorni di sospensione senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori che accompagnano il/la figlio/a a scuola dopo i giorni di sospensione</i>
<i>Reiterati Comportamenti aggressivi nei confronti di cose e/o persone</i>	- Quindici giorni di sospensione senza obbligo di frequenza - cinque in condotta	Consiglio di classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori che accompagnano il/la figlio/a a scuola dopo i giorni di sospensione</i>
<i>Danni al patrimonio (involontario)</i>	Risarcimento	Giunta Esecutiva	<i>Convocazione dei Genitori</i>
<i>Danni al patrimonio (volontario)</i>	- Risarcimento - Due giorni di sospensione con obbligo di frequenza	- Giunta Esecutiva - Consiglio di Classe	<i>Comunicazione scritta o telefonica ai Genitori e loro convocazione</i>
<i>Ingresso in aula in ritardo superato il solo ritardo concesso al mese</i>	- Ammonizione scritta - Dopo il 3° ritardo in un mese Due giorni di sospensione con obbligo di frequenza	- Docente - Consiglio di Classe	<i>Comunicazione scritta o telefonica ai Genitori e loro convocazione</i>
<b>Comportamenti Sanzionabili</b>	<b>Sanzione prevista</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Procedura</b>
<i>Ingresso in aula in ritardo superati i 10 concessi durante l'anno</i>	- Sospensione di cinque giorni con obbligo di frequenza - sospensione di due giorni senza obbligo	Consiglio di Classe	<i>Comunicazione scritta ai Genitori che accompagnano il/la figlio/a a scuola dopo i giorni di sospensione</i>
<i>Mancata giustificazione di assenza/e o ritardi dopo il terzo giorno</i>	Ammonizione scritta	Docente della classe che segnala al coordinatore/trice la mancata giustificazione	<i>- Lo studente viene accompagnato dal/la docente in Direzione per convocazione genitore</i>
<i>Reiterata mancata giustificazione di assenza/e o ritardi</i>	- Ammonizione scritta - Due giorni di sospensione con obbligo di frequenza - Due giorni di sospensione senza obbligo di frequenza	- Docente della classe che segnala al coordinatore/trice la mancata giustificazione - Consiglio di classe	<i>- Convocazione genitori per giustificazione contestuale - Comunicazione scritta ai Genitori che accompagnano il/la figlio/a a scuola dopo i giorni di sospensione</i>

6. Il Consiglio di Classe, oltre ad ispirarsi al principio di gradualità nel comminare sanzioni disciplinari, è comunque sovrano nel decidere la punizione che, ove possibile, può essere commutata in attività socialmente utili.
7. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave più sarà necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
8. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

#### **Art. 24 - Impugnazione**

Nei confronti dei provvedimenti disciplinari è previsto, a termini di legge, l'istituto della impugnazione.

- a. *Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) è ammesso ricorso ad Ente superiore esterno all'Istituto (Ufficio Scolastico Regionale), secondo lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.*
- b. *Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento da scuola è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'apposito Organo di Garanzia istituito dal presente Regolamento. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.*

#### **Art. 25 - Organo di Garanzia**

1. L'organo di Garanzia è composto da 4 membri (non consiglieri di istituto):
  - a. *un Genitore rappresentante di classe, eletto dai Genitori Rappresentanti di classe;*
  - b. *uno Studente, eletto dagli studenti;*
  - c. *un docente eletto dal Collegio Docenti (al di fuori, oltre che dei Docenti membri del Consiglio di Istituto, anche dei Docenti Collaboratori del Dirigente);*
  - d. *il Dirigente Scolastico.*
2. La Commissione viene eletta di norma entro due settimane dalle elezioni dei rappresentanti di classe. Dura in carica un anno e comunque fino alle nuove elezioni. In caso di decadenza di qualche membro subentra, fino alle nuove elezioni, il primo dei non eletti.
3. L'Organo di Garanzia opera ed interviene con potere deliberante nei casi previsti dall'art. 22 comma 2. Ai sensi dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" l'Organo interviene per decidere anche in merito all'applicazione nell'Istituto dello Statuto stesso; ciò su richiesta degli studenti o di qualunque altra componente.
4. All'Organo di Garanzia può essere richiesta l'espressione di un parere, senza potere di delibera, su qualunque sanzione o provvedimento disciplinare, compreso l'allontanamento da scuola, per il quale il ricorso eventuale è da inviare al competente organo extrascolastico.
5. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono presiedute dal Dirigente Scolastico.
6. Il/La docente ne cura i verbali su apposito registro, tenuto agli atti insieme al protocollo riservato, per osservanza della privacy, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico.
7. I verbali devono contenere, fra l'altro, il riferimento alle motivazioni del provvedimento assunto dal soggetto irrogante la sanzione ed all'atto di ascolto delle controdeduzioni esposte dallo studente ricorrente ed il dispositivo motivante della delibera assunta, che sarà notificata allo studente interessato ed al soggetto che ha adottato il provvedimento disciplinare discusso ed esaminato.
8. Al Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante dell'Istituto, la decisione dell'Organo di Garanzia viene sempre comunicata, con l'atto stesso del deposito del registro dei verbali.

## **Art. 26 - Rinvii normativi**

Gli Organi Collegiali della Istituzione scolastica osservano la normativa vigente e si muovono, come tipologia, composizione, funzioni, procedure, modalità elettive, nell'ambito del quadro legislativo e normativo nazionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e laddove gli Organi Collegiali non si diano norme regolamentari proprie, purché sempre compatibili con quelle nazionali, si rimanda al quadro di Leggi, norme, regolamenti e contratti nazionali.

## **Art. 27 - Organi collegiali previsti in Istituto**

Gli Organi Collegiali previsti nell'Istituto sono:

- a. *Consiglio di Istituto;*
- b. *Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;*
- c. *Collegio Docenti;*
- d. *articolazione del Collegio in Dipartimenti e Commissioni, secondo quanto previsto annualmente dal P.O.F. ;*
- e. *Consigli di classe (per le funzioni non valutative degli alunni, comprensivi dei due rappresentanti dei Genitori e dei due rappresentanti degli Studenti);*
- f. *Assemblea degli Studenti;*
- g. *Comitato Studentesco (composto dai due Studenti eletti rappresentanti di classe per ciascuna classe dell'Istituto);*
- h. *Collettivi di classe.*

Per gli Organi di cui ai punti a), b), c), d), e) finalità e funzioni, attivazione, modalità organizzative sono quelle istituzionali, previste cioè dalla normativa nazionale sugli Organi Collegiali.

Per gli Organi di cui ai punti f), g), h) l'attivazione è legata all'esplicita volontà e richiesta della componente Studenti.

Per aspetti organizzativo/funzionali interni, Assemblee e Comitati di Studenti possono darsi regole deliberate a maggioranza dall'Organo Collegiale stesso, purché compatibili con il quadro normativo nazionale e con il presente Regolamento di Istituto, nonché con il profilo logistico specifico della scuola.

In particolare per la componente studentesca, il riferimento fondamentale è il D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

## **Art. 28 - Assemblea di Istituto**

1. Gli Studenti hanno diritto di tenere una Assemblea di Istituto al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione.
2. L'Assemblea costituisce momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto che la presenza degli Studenti sia il più possibile consapevole.
3. La richiesta va presentata per iscritto al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno.
4. In caso di eccezionale gravità sarà valutata dal Dirigente la opportunità di concedere un'assemblea straordinaria.
5. Le Assemblee di Istituto costituiscono attività scolastica a tutti gli effetti.
6. Lo svolgimento dell'Assemblea, al posto delle attività didattiche ordinarie, viene notificata con apposita circolare in Sala Insegnanti e alle classi, destinata quindi anche alle famiglie (per le quali viene anche pubblicata nel sito web della scuola).
7. All'Assemblea possono assistere, se reputato opportuno e necessario, il Dirigente o un suo delegato, in rappresentanza dell'Istituto. Ovviamente può assistere qualunque altra unità di personale della scuola invitata dagli Studenti.

#### **Art. 29 - Comitato Studentesco**

1. Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti di classe e dai quattro Studenti eletti in Consiglio di Istituto, assolve in particolare a tre funzioni: mantenere il raccordo tra gli Studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto; mantenere il raccordo fra l'Istituzione Scolastica, rappresentata dall'Ufficio del Dirigente, e l'Assemblea studentesca; preparare i lavori dell'Assemblea Studentesca e applicarne le eventuali decisioni.
2. Il Comitato può darsi un proprio regolamento interno, da notificare al Dirigente, approvato almeno dalla metà più uno dei suoi membri, e che sia compatibile con le norme nazionali relative agli Organi Collegiali.
3. Il regolamento interno può prevedere la elezione di un Presidente.
4. Il Comitato Studentesco si riunisce di norma una volta al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione, tranne che esigenze eccezionali, valutate di intesa con il Dirigente Scolastico, non ne determinino ulteriori riunioni.
5. La richiesta va presentata per iscritto al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative con almeno cinque giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
6. La richiesta di riunione viene presentata al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative dal Presidente, se eletto, o dagli Studenti eletti in Consiglio di Istituto, sottoscritta almeno dalla metà più uno dei membri del Comitato.

#### **Art. 30 - Collettivi di classe**

1. I Collettivi di classe (Assemblee di classe) funzionano con modalità, procedure, tempistica analoga a quelle dell'Assemblea di Istituto, finalizzati però ad affrontare problemi, situazioni e dinamiche specifiche della propria classe.
2. Le singole classi hanno diritto a due ore di Collettivo al mese (con esclusione dell'ultimo mese di lezione), di norma consecutive nella medesima giornata; in via eccezionale si possono tenere le due ore di Collettivo non consecutive e/o anche in giornate diverse.
3. La richiesta va inoltrata dai due rappresentanti di classe per iscritto, con almeno tre giorni di anticipo, ai Docenti dei quali si chiede di utilizzare l'ora di lezione.
4. Tendenzialmente i Collettivi si svolgono a rotazione in ore di Docenti diversi nel corso dell'anno scolastico.
5. I Collettivi sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti e costituiscono momento scolastico particolarmente formativo; è necessario pertanto che la partecipazione degli Studenti sia il più possibile consapevole.
6. Tale assemblea può essere richiesta una volta al mese, eccetto nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 31 - Approvazione, durata e modifiche**

Il presente Regolamento, deliberato il 01/09/2021 dal Consiglio di Istituto, resta in vigore in tutte le sue parti con validità annuale. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere apportate, sempre a maggioranza assoluta, sulla base di proposte della G.E. o di almeno un terzo dei consiglieri. Del Regolamento si curerà adeguata diffusione, sia cartacea che attraverso il sito web dell'Istituto.

### **Art. 32 - Regolamenti di settore**

L'Istituto può dotarsi, se opportuno e/o necessario, di regolamenti funzionali appositi, purché compatibili con il Regolamento generale di Istituto, per settori o aspetti specifici della vita scolastica (ad es.: servizio duplicazione e stampa, biblioteca, aule speciali ecc.). Tali regolamenti settoriali vanno a costituire allegati al Regolamento.

### **Art. 33 - Rinvio normativo generale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alla normativa nazionale, generale o specificamente scolastica.